



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI**

**UFFICIO FEDERALISMO FISCALE
AREA I REPARTO V**

Roma, 3 aprile 2007

Prot. 1576/2006/DPF/UFF

Alla società XY

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Esenzione dal pagamento del tributo per la pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. Quesito.

Nella nota in riferimento si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativa alla pubblicità realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, effettuata dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Occorre precisare, al riguardo, che il tenore letterale della norma in discorso induce a ritenere che l'esenzione dal pagamento del tributo va applicata a qualsiasi esposizione pubblicitaria, rivolta all'interno degli impianti sportivi, effettuata dai soggetti individuati dall'art. 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vale a dire dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

In altre parole, la *ratio* dell'art. 1, comma 128, della legge n. 266 del 2005, è proprio quella di agevolare ogni forma di pubblicità "*in qualunque modo realizzata*" dai soggetti che utilizzano impianti di modeste dimensioni per lo svolgimento di manifestazioni sportive dilettantistiche. Pertanto, l'esenzione in parola deve essere

accordata anche nell'ipotesi in cui vengano esposti messaggi pubblicitari che non riguardino specificamente le società utilizzatrici degli impianti sportivi, ma soggetti terzi.

Riguardo, poi, alla visibilità che tali messaggi possono avere anche all'esterno degli impianti sportivi in cui vengono esposti, va precisato che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, è sufficiente che i messaggi pubblicitari siano esposti sulle strutture interne dell'impianto sportivo, essendo ininfluyente la loro eventuale visibilità anche all'esterno dell'impianto stesso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Carlo Vaccari